

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

**COMUNE DI
MUZZANA DEL TURGNANO**



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELL'INTERPELLO IN
MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 19 DEL 09.05.2002

ART. 1
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del diritto d'interpello nel Comune di Muzzana del Turgnano, allo scopo di semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo pareri ai cittadini in ordine agli adempimenti tributari ed al fine di prevenire l'insorgenza di controversie.
2. L'istituto è ispirato alla certezza del diritto, e della pari dignità tra ente impositore e contribuente.

ART. 2
L'INTERPELLO

1. Attraverso l'esercizio d'interpello il contribuente, in relazione agli adempimenti tributari richiesti dalle vigenti normative, può richiedere al Comune di chiarire il trattamento fiscale di una concreta fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Ente, egli deve tenere in ordine all'adempimento stesso.
2. È quindi possibile, in relazione all'applicazione di una disposizione tributaria del Comune, conoscere anticipatamente l'orientamento dell'ufficio fiscale e valutare alla luce di questo il comportamento da tenere.

ART. 3
PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

1. Ciascun contribuente, - anche a mezzo di soggetti che operano nella consulenza fiscale, quali C.A.F. e professionisti iscritti negli appositi albi - può presentare al Comune circostanziate e specifiche istanze d'interpello in relazione all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali.
2. Le istanze devono contenere, a pena l'inammissibilità:
 - a) I dati identificativi e di domicilio fiscale del contribuente e, se soggetto diverso da persona a persona fisica, quelli del rappresentante legale;
 - b) La circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale prospettato sul quale sussistono le concrete condizioni d'incertezza e la chiara formulazione del quesito;
 - c) La firma del contribuente o del suo legale rappresentante.
3. L'istanza può altresì contenere la documentazione eventualmente necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta, nonché l'esposizione in modo chiaro ed univoco della soluzione interpretativa sul piano giuridico e del comportamento che il contribuente intenderebbe adottare.
4. Sono considerate inammissibili istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi da previsioni normative espresse con chiarezza.
5. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

ART. 4
RISPOSTA ALL'INTERPELLO

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso il funzionario responsabile della gestione del tributo, fornisce risposta all'interpello entro 60 giorni dall'istanza, inviando apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dal contribuente.
2. Nel caso in cui le istanze di interpello di contenuto analogo siano presentate da numerosi contribuenti, il Comune può fornire risposta collettivamente garantendo alla stessa la necessaria diffusione attraverso opportune forme di comunicazione, di cui dovrà comunque portare a conoscenza ciascun contribuente nei modi di cui al 1° comma.

ART. 5
EFFETTI DELL'INTERPELLO

1. La risposta dell'Amministrazione Comunale vincola la stessa soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Limitatamente alla questione dell'interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'interpello, eventuali atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità alla risposta fornita, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni alle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati o annullati d'ufficio.
4. Qualora nell'istanza d'interpello sia contenuta una soluzione interpretativa o prospettato un comportamento da parte del contribuente, l'omissione di risposta da parte dell'Amministrazione comunale entro i termini di cui al precedente art. 4, costituisce formazione di silenzio assenso sull'interpretazione del contribuente.

ART. 6
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale.
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nella Legge 27.07.2000 n. 212 (Statuto del contribuente).